

## TARIFFA (Parte I)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

Articoli 1. - 15. (*Omissis*).

Art. della Tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporz.		
16	<p>1. Libri e registri:</p> <p><i>a)</i> repertori; libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine .....</p> <p><i>b)</i> registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità .....</p>	20.000		<p>1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata <i>o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.</i></p> <p>2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro: in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.</p> <p>3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.</p>	<p>1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.</p> <p>2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.</p> <p><i>2-bis. Se i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'art. 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000</i></p>

Articoli 17 - 32. (*Omissis*).».